

OGGETTO: Osservazioni oppositive al bando di gara per la Gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani, sito in località San Pietro Lametino del comune di Lamezia Terme e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale indetto in data 22 ottobre 2018 dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria.

FATTO in data 22 ottobre 2018 la Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria ha indetto un bando di gara per la Gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani, impianto dismesso Daneco, accanto all'esistente impianto della Ecosistem, sito in località San Pietro Lametino del comune di Lamezia Terme e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale.

Il bando in questione prevede l' affidamento per 24 mesi della gestione dell'impianto di trattamento rifiuti urbani sito presso il Comune di Lamezia Terme (linea rsu - linea ford) — affidamento del servizio di trasporto e smaltimento degli scarti di lavorazione presso impianti autorizzati - affidamento lavori di riefficientamento funzionale.

I partecipanti al Bando sono stati due:

1. Corsozio di Concorrenti costituiti da Ecosistem srl (capogruppo), Ecotec srl, Salvaguardia Ambientale s.p.a. e MI.GA. Srl (entrambe facenti parte della holding Envi Group), Progeva Srl.

2. Ecologia Oggi spa.

Ecologia Oggi non è stata ammessa in quanto non conforme agli atti di gara che prevedono tra gli altri il requisito della gestione di un impianto di smaltimento con una potenzialità di 150.000 tonnellate annue e la gestione di un impianto di smaltimento in grado di ricevere scarti per 95.000

tonnellate annue di rifiuti con codice 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03.

Il Consorzio viene invece ammesso alle fasi successive della gara in data 25 Gennaio 2019.

Per l'esecuzione delle attività previste, l'affidatario dovrà rispettare tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto- Generalità, nel Capitolato Tecnico dei Lavori e nel Disciplinare Tecnico della Gestione, che individuano i criteri prestazionali minimi cui l'affidatario è obbligato ad ottemperare;

fare obbligatoriamente riferimento alle Linee Guida ANAC n. 6 approvate con la Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate con la Delibera ANAC 11/10/2017, n. 1008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 07/11/2017, n. 260.

Il Bando si inserisce nelle delle norme di attuazione previste nel Piano Regionale dei Rifiuti (PRGR) approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 156 del 19-12-2016; sottostà pertanto a tutte le linee guida indicate da tale Piano (PRGR).

L'impianto di Lamezia Terme, attualmente dismesso, viene indicato tra gli impianti pubblici da realizzare nel quadro del sistema impiantistico regionale. Le indicazioni sulle località in cui verranno realizzati tali nuovi impianti spettano alle ATO, enti competenti in materia.

L'intero impianto di trattamento di rifiuti urbani di Lamezia Terme, comprensivo degli altri reparti di stabilizzazione dei rifiuti organici e quelli di selezione e trattamento dei rifiuti urbani per la produzione di CSS, ha ottenuto il Giudizio di Compatibilità Ambientale ed Autorizzazione di Impatto Ambientale con prescrizioni.

Tale giudizio favorevole si basa sulla Relazione Paesaggistica realizzata da un gruppo di progetto

guidato dall' ing. Giovanni Greco dello studio “ Gaia Tech” di Zumpano (Cs).

Lo studio, basato sull'analisi visiva, mediante la quale si sono individuati gli elementi morfologici, le strutture territoriali, la vegetazione preesistente e gli insediamenti storici che caratterizzano il territorio, deve tenere conto tra gli altri, delle condizioni climatiche, dell'inquadramento normativo, della compatibilità paesaggistica e dei vincoli caratterizzanti l'area.

MOTIVI

A) il provvedimento va ritenuto illegittimo per i seguenti motivi di diritto

1. Violazione di legge, e, in particolare l' art. 2 comma 38 della Legge n. 244/2007 'Finanziaria 2008' adottata con con Delibera di Giunta Regionale n. 463 del 21 luglio 2008 con la quale vengono attribuite al territorio delle cinque Province calabresi le funzioni di Autorità d'ambito (ATO) in materia di gestione integrata dei rifiuti. La localizzare dei siti idonei all'ubicazione di nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti spetta alle ATO, nello specifico all' Ambito Territoriale Ottimale di Catanzaro formato dai comuni della provincia di Catanzaro. Ad oggi non vi è una delibera del consiglio dei comuni formanti l'ATO che identifichi l'area in questione come quella prevista per la realizzazione di un nuovo impianto.

Su tale principio la Regione Calabria si è espressa fornendo risposta alle osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni preliminari e relative modalità di recepimento (art.13, comma 1, D.lgs. 152/06 e SS.MM. E II. Ed art. 23, comma 1 del Regolamento Regionale 03/2008 e SS.MM. E II.). - *Allegato 1*

2. Violazione di legge, e in particolare dell'art 197, comma 2, lett “D”; e dell' art. 199, comma 3, lettera “I” del D.lgs.n.152/2006, nella quale si identificano i criteri per l'individuazione sia delle aree non idonee che di quelle idonee agli impianti di recupero e smaltimento.

La procedura localizzativa consta di due fasi sostanziali: successivamente alla definizione dei criteri le Comunità d'ambito dovranno applicare detti criteri e adempiere alla fase di macrolocalizzazione; in fase attuativa, sarà invece sviluppata la fase di microlocalizzazione cioè la definizione puntuale della zona che ospiterà lo specifico impianto. La procedura di localizzazione si articola in tre fasi distinte:

Fase 1: Formulazione dei criteri di localizzazione per l'individuazione delle aree non idonee che hanno valenza di vincolo assoluto (livello di tutela integrale o fattori escludenti) e identificazione dei fattori di attenzione o di opportunità da utilizzare per l'identificazione delle aree non idonee. I fattori escludenti sono determinati sulla base della normativa vigente e di obiettivi di tutela ambientale.

Fase 2: Sulla base dei fattori ostativi (di tutela integrale) indicati preliminarmente dal Piano, si procede ad una prima selezione che individua le aree non idonee, le aree che presentano fattori di attenzione e, per differenza, le "macroaree" potenzialmente idonee

Fase 3: L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, al momento della presentazione dell'istanza verifica la fattibilità del progetto rispetto ai criteri per l'idoneità del sito (stabiliti in fase 2), rispetto alle "macroaree" potenzialmente idonee e considerando anche i criteri di micro localizzazione non applicati a scala provinciale, comprese le specifiche derivanti dagli strumenti urbanistici vigenti.

La metodologia è riferita alla realizzazione di nuovi impianti, o alle modifiche sostanziali di impianti esistenti.

I criteri localizzativi che potranno essere adottati derivano dalle norme di tutela territoriale e ambientale definite ai diversi livelli istituzionali. Sulla base dei disposti normativi è pertanto possibile individuare diversi livelli di tutela da adottare sul territorio regionale:

1. i livelli di tutela integrale, ovvero i criteri ostativi alla nuova realizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti;
2. i livelli di tutela specifici, si tratta di criteri ostativi solo per alcune tipologie di impianto che possono invece avere valore di attenzione (o comunque nessun valore di tutela) per altre tipologie di impianto;
3. i livelli di penalizzazione, ovvero i criteri che non sono necessariamente ostativi alla localizzazione ma che rappresentano motivo di cautela progettuale e/o ambientale e la cui sovrapposizione con altri livelli di attenzione potrebbe precludere la stessa localizzazione dell'impianto; questo livello di tutela risulta essere fondamentale nell'analisi comparativa di una rosa di più siti;
4. i livelli di opportunità localizzativa, che costituiscono criterio di preferenzialità per la presenza di elementi di idoneità e opportunità.

Il livello di tutela integrale risulta essere univoco e deriva da specifiche indicazioni di legge atte a preservare la naturalità e l'integrità ambientale e fisica di specifiche porzioni di territorio. Pertanto, i fattori di tutela individuati sono ascrivibili, a questo livello di pianificazione, alle seguenti categorie:

- a) Tutela uso del suolo;
- b) Tutela della popolazione;
- c) Tutela delle risorse idriche;
- d) Tutela da dissesti e calamità;
- e) Tutela dell'ambiente naturale;
- f) Tutela dei beni culturali e paesaggistici.

I criteri nel seguito descritti sono ostativi per la localizzazione di tutte le tipologie di impianto, ovvero alle operazioni di gestione dei rifiuti.

In particolare, il punto a) tutela uso del suolo (livello di tutela integrale) e inserito al punto 19.2.1. del PGRG parte II - La nuova Pianificazione, ribadisce ulteriormente i criteri escludenti per la localizzazione di tutti gli impianti (ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti).

Punto A. Violazione di Legge al punto 19.2.3. del PRGR parte II – La nuova pianificazione, riguardante la tutela delle aree del patrimonio agroalimentare di particolare qualità e tipicità.

Nell'ambito dei criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR sono contemplate le aree appartenenti al patrimonio agroalimentare di un territorio riferibili alle aree con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" (GU n. 137 del 15-6-2001- Suppl. Ordinario n.149).

Pertanto, ai sensi del comma 2 dell'art.21 del D.Lgs. 228/2001 e del comma 3 lettera d dell'art. 51 della L.R. n.19/2002, "nelle zone a destinazione agricola è comunque vietata: ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari, **situate all'interno o in contiguità di zone agricole direttamente investite da coltivazioni di pregio con tutela o marchio di qualità, o da produzioni agroalimentari certificate**".

I prodotti della Regione Calabria riconosciuti con marchio di qualità dalla Comunità Europea e prodotti nel contesto del territorio in questione, riconosciuto come territorio agricolo di pregio e inserito in seguito ad approvazione da parte del Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016, e adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013, sono:

Cipolla rossa di Tropea IGP - Reg. CE n. 284 del 27.03.2008

Lametia DOP - Reg. CE n.2107/1999

Liquirizia di Calabria DOP - Reg. UE n.1072 del 20.10.2011

Clementina di Calabria IGP - Re. CE n.2325 del 24.11.97

Pancetta di Calabria DOP - Reg. CE n. 134 del 20.01.98

Soppressata di Calabria DOP Reg. CE n. 134 del 20.01.98

Salsiccia di Calabria DOP Reg. CE n. 134 del 20.01.98

Capocollo di Calabria DOP Reg. CE n. 134 del 20.01.98

Pertanto si ribadisce ai sensi del comma 2 dell'art.21 del D.Lgs. 228/2001 e del comma 3 lettera d dell'art. 51 della L.R. n.19/2002, il titolo assolutamente escludente per la realizzazione di nuovi impianti e la riqualificazione di quelli in dismissione.

Punto B. Violazione di legge in quanto non viene preso in considerazione il punto 19.2.4. del PRGR parte II – La nuova pianificazione riguardante la tutela delle risorse idriche.

I criteri nel seguito descritti sono fortemente ostativi per la localizzazione di tutti gli impianti (ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti) che ricadono in aree soggette a Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici (Dlgs 152/06, Piano di Tutela delle Acque). Le Comunità d'Ambito dovranno tener conto che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 art. 115 comma 1, costituiscono aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali, e sono denominate fasce di tutela, le fasce di terreno, anche di proprietà privata, della larghezza specificata nei commi seguenti, adiacenti alle linee di sponda o al piede esterno degli argini artificiali, dei seguenti corpi idrici:

- tutti i corsi d'acqua naturali;
- i laghi, stagni e lagune naturali;
- i laghi artificiali demaniali;
- i canali artificiali demaniali;
- i canali artificiali che hanno assunto funzione pubblica in quanto, avendo intercettato corsi d'acqua naturali, hanno sostituito la funzione idraulica della parte terminale di tali corsi d'acqua.

La larghezza della fascia di tutela è stabilita dalla Giunta regionale, per ciascun corpo idrico, ed eventualmente anche per tratti di un medesimo corpo idrico, oppure per categoria di corpi idrici.

Fino all'approvazione delle fasce determinate dalla Giunta Regionale, la larghezza della fascia di

tutela è pari a 150 metri dal piede del fiume. **Pertanto il nuovo impianto risulta essere fuorilegge in quanto direttamente confinante con il collettore consortile e con l'alveo del Torrente Turrina.** - *Allegato 2*

Punto C. Violazione di legge e in particolare il punto 19.2.5. del PRGR parte II – La nuova pianificazione, riguardante le aree interessate da dissesti e calamità.

Analogamente alle aree interessate da pericolo di inondazione, sulla base delle caratteristiche dei fenomeni rilevati o attesi e dalle indagini esperite, l'ABR ha disciplinato l'uso del territorio sulla base del livello di pericolosità (P) rilevato secondo tre livelli di pericolo: alto (P3), medio (P2) e basso (P1).

Lungo tutto il reticolo idrografico, ad eccezione dei tratti fluviale per i quali l'ABR ha eseguito studi di livello avanzato è stata definita una "Fascia di rispetto per Pericolo di Inondazione " la cui larghezza è variabile in funzione dell'importanza del corso d'acqua valutata secondo il "Criterio di Horton ".

Allo stato attuale, l'articolato processo di aggiornamento del PAI 2016 fin qui riassunto, non è ancora concluso definitivamente in quanto il Comitato Istituzionale con la Delibera n. 3/2016 ha disposto di avviare una fase di ulteriore consultazione con gli Enti di Competenza dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria al fine di verificare e segnalare eventuali situazioni di criticità non contemplate nella cartografia del suddetto progetto di piano, anche in considerazione degli eventi alluvionali meteorici estremi che hanno interessato la Calabria negli ultimi periodi.

Nella stessa Delibera è stato dato mandato al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Calabria di avviare, prima dell'adozione del progetto di piano, una fase di consultazione con i Comuni di competenza dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria, i quali dovranno presentare delle segnalazioni/osservazioni.

Pertanto, tutti gli interventi che riguarderanno la realizzazione di nuovi impianti e/o la modifica sostanziale degli impianti esistenti, qualora mostrassero interferenza anche parziale con aree a

rischio e o pericolo idraulico frana o interessate da pericolo inondazione dovranno assoggettarsi agli strumenti di pianificazione aggiornati in tema di dissesto idrogeologico, e quindi alle nuove Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS), ottenendo il rispettivo parere di compatibilità. All'entrata in vigore del nuovo strumento di pianificazione le aree interessate da fenomeni franosi, con livello di pericolosità P4 e P3, e le aree interessate da pericolosità inondazione, con livello di pericolosità P3 e P2, rappresentano criteri escludenti per tutte le tipologie di impianto.

In base alle ultime proiezioni cartografiche disponibili redatte dall'Autorità di Bacino, l'area in questione è inquadrata come P3 (Area di Pericolosità Idraulica Elevata) e R4 (Area a Rischio Inondazione Molto Elevata) - *Allegato 3; Allegato 4*

Pertanto il nuovo impianto **viola l'art. 21 del Disciplinare NTA del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)** nel quale si stabilisce che nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
- e) la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali);
- i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica. E' pertanto illegittima, in particolare al punto a) sopracitato, l'ipotesi progettuale che addirittura trova visione nell'AIA ma di cui non vi è traccia nel progetto esecutivo e che prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato di 42 x 32 metri per lo stoccaggio del compost. Allo stesso modo non vi è traccia dell'ipotetico forno citato fufosamente nelle linee guida del bando e delle relative opere a

supporto che in teoria dovrebbero avviare l' RSU a combustione trasformando di fatto l'impianto in un termovalorizzatore.

Il nuovo impianto viola l'**art. 21 del Disciplinare NAMS, Titolo II – Assetto Idraulico** sulle aree ad alta e media pericolosità idraulica.

La legislazione stabilisce titolo assolutamente escludente la realizzazione di nuovi impianti in aree soggette a forte ed elevati rischi alluvionali e idrogeologici.

Punto D. Violazione di legge al punto 19.2.6. del PRGR parte II – La nuova pianificazione, a proposito della tutela dei beni paesaggistici e culturali.

I criteri nel seguito descritti sono escludenti per la localizzazione di tutti gli impianti (ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti) che ricadono in aree perimetrate come:

- Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39, D. Lgs. n. 42/04): si tratta di areali con presenza di beni storici (ad es. i tratturi), artistici, archeologici e paleontologici (art. 10, 11 e 54 D.lgs 42/04).

- Territori costieri (art. 142 comma 1 lettera a) Dlgs 42/04 e smi e QTRP): si tratta dei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 500 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

- Distanza dai laghi (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera c.): in considerazione delle indicazioni DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera c, si fissa la fascia di rispetto di 300 m per le sponde dei laghi.

- Altimetria (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera d): le aree a quota superiore a 1200 m s.l.m. sono sottoposte a vincolo paesaggistico e sono perciò escluse dalle fasi successive di analisi territoriale.

- Zone umide (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera i): si tratta delle zone

umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

L'ambito di potenziale interferenza del Piano si concretizza nel momento in cui vengono definiti i criteri localizzativi per gli impianti di gestione dei rifiuti che costituiranno i vincoli per l'individuazione di nuovi siti o l'ampliamento di quelli esistenti in sede di pianificazione industriale a scala di Ambito Territoriale.

Nello specifico i criteri localizzativi tengono conto delle norme di tutela del paesaggio fornendo livelli di prescrizione escludente ad alcune tipologie di vincolo e il livello prescrittivo penalizzante ad altri. Questo implica che un impianto potrebbe essere localizzato anche in un'area sensibile dal punto di vista paesaggistico, previo l'implementazione di specifiche opere di mitigazione che ne minimizzino l'impatto su tale componente. Tuttavia le localizzazioni impiantistiche verranno eventualmente individuate solo nella fase di pianificazione locale e nella sua successiva attuazione. E' pertanto ipotizzabile una interazione di tipo indiretto che impone una attenta articolazione dei criteri localizzativi in relazione alle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

L'area in questione risulta essere sottoposta a vincolo paesaggistico con decreto ministeriale del 7 luglio 1967 pertanto la realizzazione di opere che minimizzano l'impatto ambientale risulta necessaria ai sensi di legge. **Nel progetto esecutivo del nuovo impianto non vi è nessuna traccia seria di tali opere, è presente una piccola nota riguardante una non ben definita aiuola.**

Allo stesso modo non si tiene in considerazione il titolo escludente della distanza dalla linea di battigia di 500 metri dal nuovo impianto. - Allegato 5

Punto E. Violazione di legge al punto 19.2.8. del PRGR parte II – La nuova pianificazione, nell'ambito della tutela dell'ambiente naturale (siti Rete Natura 2000, SIN, SIR, Aree naturali Protette).

E' criterio escludente la localizzazione di tutti gli impianti (ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti) in aree Zone di Protezione speciale (ZPS) afferenti alla Rete Natura 2000.

E' criterio penalizzante la localizzazione di tutti gli impianti (ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti) in aree Siti di Importanza Comunitaria (SIC) afferenti alla Rete Natura 2000. Nella fase di attuazione degli interventi le scelte di piano sono, inoltre, vincolate alle risultanze dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 approvati.

Inoltre, è criterio penalizzante la localizzazione di tutti gli impianti (ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti) in Aree naturali protette (D.Lgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera f, L. 394/91, L.R. 14 luglio 2003, n. 10, L.157/92;). Nella fase di attuazione degli interventi le scelte di piano sono, inoltre, vincolate alle risultanze dei Piani/Regolamenti dei Parchi approvati.

In ogni caso, **il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007, all'art. 5: "Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto" provvede a porre, tra l'altro, il divieto alla "realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti" (lettera k).**

Nel caso di nuove localizzazioni, le Comunità d'Ambito dovranno tener conto che i siti ZPS appartenenti alla Rete Natura 2000 costituiscono un vincolo escludente alla localizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti, mentre in assenza di ulteriori vincoli escludenti, previo screening di VInCA, nulla osta alla possibilità di localizzare un impianto in aree limitrofe a ZPS.

A tal proposito, si ritiene che nel caso in cui un impianto di rifiuti, di qualsiasi tipologia (smaltimento, trattamento) si collochi nell'area esterna al sito rete natura 2000 sarà necessario in ogni caso effettuare una verifica preliminare "incrociando" impatti attesi dall'esercizio della specifica tipologia di impianto e condizioni di vulnerabilità dei siti protetti potenzialmente impattati. Nel caso degli impianti esistenti tale verifica sarà effettuata in occasione di istanze di modifica. **Tali verifiche sono totalmente assenti nell' AIA rilasciata ai fini della riqualificazione**

della struttura e nella quale si omette totalmente il titolo escludente secondo la quale nuovi impianti non possono essere previsti nelle aree SIC e nelle loro corrispettive fasce di tutela.

Il nuovo impianto non rispetta la distanza minima dalla fascia di tutela del Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) “Dune dell' Angitola” (codice Natura 2000 – IT9330089) e viola pertanto la **Direttiva Europea 92/43/CEE "Habitat" recepita in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. così come già ribadito dalla stessa Regione Calabria nelle predisposizioni VAS del PRGR (Protocollo Generale – SIAR N. 0289415 del 26/09/2016) nella quale si può leggere:**

“Per quanto osservato, allo stato attuale nel Piano è prevista la delocalizzazione dell'impianto di Lamezia nell'area ex SIR il Piano già prevede per la realizzazione di nuovi impianti criteri localizzativi specifici in relazione alla tutela dei siti rete natura 2000. All'interno di tali siti, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007, è previsto il divieto alla “realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti” (lettera k).

Nelle aree esterne ai siti afferenti alla rete Natura 2000 il Piano prevede quanto segue: Al fine di garantire la tutela delle risorse ed il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito è necessario eseguire la fase di screening all'interno della procedura di SInCA e a seguito degli esiti dello screening di VInCA (fase I) si potrà stabilire se procedere ad una Valutazione di Incidenza Ambientale appropriata (fase II). Nel caso di nuove localizzazioni, le Comunità d'Ambito dovranno tener conto che le aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000 costituiscono un vincolo escludente alla localizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti, mentre in assenza di ulteriori vincoli escludenti, nulla osta, previo screening di VInCA, alla possibilità di localizzare un impianto in aree limitrofe a SIC e ZPS. A tal proposito, si ritiene che nel caso in cui un impianto di rifiuti, di qualsiasi tipologia (smaltimento, trattamento) si collochi nell'area esterna al sito rete natura 2000 sarà necessario effettuare una verifica preliminare “incrociando” impatti attesi

dall'esercizio della specifica tipologia di impianto e condizioni di vulnerabilità dei siti protetti potenzialmente impattati. Nel caso degli impianti esistenti tale verifica sarà effettuata in occasione di istanze di modifica.

nell'Allegato 1 al RA non è stata fatta una valutazione di incidenza per l'impianto in virtù del fatto che l'impianto sarà delocalizzato nell'area dell'ex SIR. Fermo restando che comunque la delocalizzazione di tale impianto è demandata alla Comunità d'Ambito territorialmente competente che terrà conto dei criteri generali di localizzazione dei nuovi impianti per l'individuazione delle aree idonee e non idonee secondo quanto previsto dal paragrafo 6.4 del RA.

Nella fase di attuazione del Piano, allegato al progetto e qualora la Comunità d'Ambito Territorialmente competente dovesse ritenere opportuno delocalizzarlo in tale area, secondo quanto previsto dai criteri localizzativi per la realizzazione di nuovi impianti in aree esterne ai siti afferenti alla rete natura 2000 è previsto che Al fine di garantire la tutela delle risorse ed il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito è necessario eseguire la fase di screening all'interno della procedura di SInCA e a seguito degli esiti dello screening di VInCA (fase I) si potrà stabilire se procedere ad una Valutazione di Incidenza Ambientale appropriata (fase II). Nel caso di nuove localizzazioni, le Comunità d'Ambito dovranno tener conto che le aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000 costituiscono un vincolo escludente alla localizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti, mentre in assenza di ulteriori vincoli escludenti, nulla osta, previo screening di VInCA, alla possibilità di localizzare un impianto in aree limitrofe a SIC e ZPS. A tal proposito, si ritiene che nel caso in cui un impianto di rifiuti, di qualsiasi tipologia (smaltimento, trattamento) si collochi nell'area esterna al sito rete natura 2000 sarà necessario effettuare una verifica preliminare "incrociando" impatti attesi dall'esercizio della specifica tipologia di impianto e condizioni di vulnerabilità dei siti protetti potenzialmente impattati. - *Allegato 6*

3. Violazione Linee Guida ANAC n. 6 approvate con la Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate con la Delibera ANAC 11/10/2017, n. 1008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

07/11/2017, n. 260. Nello specifico, non vi è un'adeguata valutazione da parte della Stazione Unica appaltante atta ad accertare ed eventualmente a scongiurare l'ipotesi di esclusione per "grave illecito professionale", di cui all'art. 80, comma 5, lett. c). L'aggiudicatario del bando, costituito dal Consorzio di concorrenti, ha come capogruppo la Ecosistem srl interessata da vicende giudiziarie atte ad accertare lo smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi provenienti dallo stabilimento Eni di Tempa Rossa e smaltiti in maniera non conforme presso i propri impianti di San Pietro Lametino. - *Allegato 7*

B) Tali osservazioni vengono poste con finalità informative nei riguardi dei soggetti indicati come destinatari e con richiesta esplicita di recepimento e conseguente adeguamento ai termini di legge del bando promosso dal SUP Regione Calabria.

C) si allegano i seguenti atti:

ALLEGATO 1 - Osservazioni Costa Nostra al VAS PRGR e relativo recepimento da parte della Regione Calabria

ALLEGATO 2 - Mappa dei Vincoli Corpi Idrici

ALLEGATO 3 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvione, Mappa della Pericolosità Idraulica

ALLEGATO 4 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvione, Mappa del Rischio Idraulico

ALLEGATO 5 - Mappa dei Vincoli Fascia Costiera

ALLEGATO 6 – Mappa S.I.C. Dune dell'Angitola

ALLEGATO 7 – Stralci Inchiesta Tempa Rossa

D) Le presenti osservazioni sono state elaborate da COSTA NOSTRA , Associazione No Profit di Promozione Culturale e Tutela Ambientale con sede a Curinga in Via Villa 31

Curinga, 30/03/2019


costa nostra

Osservazioni oppostive al bando di gara per la Gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani, sito in località San Pietro Lametino del comune di Lamezia Terme e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale indetto in data 22 ottobre 2018 dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria.

ALLEGATI

AUTORE	PARERE	OSSERVAZIONE	TESTO OSSERVAZIONE	RECEPIMENTO	MODALITA' DI RECEPIMENTO
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	1	E' indubbio pensare alla Calabria come una regione che debba puntare su servizi turistici di eccellenza e agricoltura di qualità. Tuttavia i dati relativi al comparto agricolo (In base alle stime di Prometeia e inserite nel PRGR) e a quello turistico (Istat) sono allarmanti dal punto di vista della perdita costante di valore aggiunto. Quest'ultimo è indubbiamente legato ad aspetti che caratterizzano il territorio e che possono essere tra le tante, anche il mantenimento e la protezione di aspetti rurali - paesaggistici. Per questo motivo appare poco felice la scelta di individuare nell'area Ex Sir di Lamezia Terme il luogo più adatto alla realizzazione di uno dei nuovi Ecodistretti. Questo anche in contraddizione al Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico che identifica l'area come territorio agricolo di pregio con la presenza di diverse DOC e DOP.	RA, § 6.4 RA, § Scheda di sintesi 8.7	Per quanto osservato, allo stato attuale nel Piano è prevista la delocalizzazione dell'impianto di Lamezia nell'area ex SIR. Tale area è stata individuata in quanto, da CORINE Land Cover, trattasi di un'area industriale, commerciale e infrastrutturale e con presenza già di altri impianti industriali produttivi, un criterio preferenziale nella localizzazione di nuovi impianti. Fermo restando che comunque la delocalizzazione di tale impianto è demandata alla Comunità d'Ambito territorialmente competente che terrà conto dei criteri generali di localizzazione dei nuovi impianti per l'individuazione delle aree idonee e non idonee secondo quanto previsto dal paragrafo 6.4 del RA che in merito al territorio agricolo di pregio con la presenza di diverse DOC e DOP, prevedono che, ai sensi del comma 2, art.21, D.Lgs. 228/2001, sono da considerarsi criteri ostativi (ossia escludenti) per la localizzazione di impianti.
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	2	Il PRGR contraddice i Piani di gestione dei siti Rete Natura 2000. Viene disatteso l'obiettivo di quest'ultimo di eliminare e/o ridurre i fattori di pressione e disturbo sugli ecosistemi, sugli habitat e sulla specie di interesse comunitario. Inoltre viene disatteso l'obiettivo della salvaguardia e delle interconnessioni biologiche tra i Sic limitrofi atte a valorizzare gli elementi di connettività ambientale. Nel particolare la scelta dell'ecodistretto lametino appare inopportuna in quanto non tiene conto della naturale vocazione del territorio in questione precludendone uno sviluppo dal punto di vista ambientale e turistico. L'intero nucleo ASICAT sorge su area umida meta di flussi di grandi uccelli migratori, già adiacente ad un'area SIC. Necessità perciò di ulteriori approfondimenti ai fini di un potenziale inserimento futuro nel database delle SIC, ZPS, ZSC. La scelta dell'area in questione per la realizzazione del nuovo ecodistretto appare anacronistica in quanto ricalca visioni progettuali errate vecchie di 40 anni.	RA, § 6.4.10. RA, § 6.4.11.	Per quanto osservato, il Piano già prevede per la realizzazione di nuovi impianti criteri localizzativi specifici in relazione alla tutela dei siti rete natura 2000. All'interno di tali siti, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007, è previsto il divieto alla "realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti" (lettera k). Nelle aree esterne ai siti afferenti alla rete Natura 2000 il Piano prevede quanto segue: <i>Al fine di garantire la tutela delle risorse ed il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito è necessario eseguire la fase di screening all'interno della procedura di SInCA e a seguito degli esiti dello screening di VInCA (fase I) si potrà stabilire se procedere ad una Valutazione di Incidenza Ambientale appropriata (fase II). Nel caso di nuove localizzazioni, le Comunità d'Ambito dovranno tener conto che le aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000 costituiscono un vincolo escludente alla localizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti, mentre in assenza di ulteriori vincoli escludenti, nulla osta, previo screening di VInCA, alla possibilità di localizzare un impianto in aree limitrofe a SIC e ZPS. A tal proposito, si ritiene che nel caso in cui un impianto di rifiuti, di qualsiasi tipologia (smaltimento, trattamento) si collochi nell'area esterna al sito rete natura 2000 sarà necessario effettuare una verifica preliminare "incrociando" impatti attesi dall'esercizio della specifica tipologia di impianto e condizioni di vulnerabilità dei siti protetti potenzialmente impattati. Nel caso degli impianti esistenti tale verifica sarà effettuata in occasione di istanze di modifica.</i>
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	3	Ai fini di un possibile ricollocamento dell' Ecodistretto di Lamezia si richiede di considerare così come previsto nel PRGR, il PTCP Catanzaro (approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°5 del 20/02/2012) nel quale si persegue l'obiettivo dell'individuazione di poli di sviluppo lungo l'asse Lamezia Terme - Catanzaro nella prospettiva di un sistema integrato formato da microdistretti produttivi e spazi di elevata centralità; e il PSC Lamezia Terme (adottato con delibera di Consiglio n 76 del 19/02/2015), che vede la riconversione strategica dell'area ASICAT.	RA, § Scheda 8.7	Per quanto osservato, allo stato attuale nel Piano è prevista la delocalizzazione dell'impianto di Lamezia nell'area ex SIR. Tale area è stata individuata in quanto il PSC di Lamezia, nella carta relativa allo schema delle scelte pianificatorie identifica l'area come "Consorzio per lo sviluppo industriale di Lamezia, ambito di competenza (art.23)" e nella carta dei vincoli come "Ambito Consorzio Sviluppo Industriale". Fermo restando che comunque la delocalizzazione di tale impianto è demandata alla Comunità d'Ambito territorialmente competente che terrà conto dei criteri generali di localizzazione dei nuovi impianti per l'individuazione delle aree idonee e non idonee secondo quanto previsto dal paragrafo 6.4 del RA.
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	4	In merito alla parte 3 (Bonifiche) del PRGR non si fa menzione ai 15.000 mq di fanghi già sequestrati nel giugno 2013 dalla Guardia Costiera nei pressi dell'area ASICAT di Lamezia Terme ed in piena Area Sic "Dune dell'Angiola". Non si fa menzione, inoltre, delle "collinette" ottenute verosimilmente dallo smaltimento illegittimo di fibra di vetro ed eternit e presenti proprio nell'area dove dovrebbe sorgere il nuovo ecodistretto lametino.		Nel Piano delle bonifiche, quando sarà redatto, sarà tenuto in conto della presenza di tali aree da sottoporre alle procedure di cui alla Parte IV titolo V del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., in funzione degli esiti del censimento in corso di esecuzione da parte di APRACal per individuare nuovi siti di bonifica
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	5	Relativamente all'impianto di Lamezia Terme, la documentazione presente nel PGRG presenta livelli di informazione non sufficienti e/o incompleti. La distanza del suddetto impianto dall'area SIC Dune dell'Angiola, viene presa partendo dal baricentro dell'impianto mentre in realtà dovrebbe essere indicata la distanza minima dell'impianto dal già citato SIC. Questa scelta appare una forzatura atta ad evitare una Valutazione d'Incidenza ma soprattutto una possibile ricollocazione del nuovo impianto dato che è titolo assolutamente escludente la presenza di un'area SIC e della propria fascia di rispetto/tutela.	RA, All.1	Per quanto osservato, nell'Allegato I al RA non è stata fatta una valutazione di incidenza per l'impianto in virtù del fatto che l'impianto sarà delocalizzato nell'area dell'ex SIR. Fermo restando che comunque la delocalizzazione di tale impianto è demandata alla Comunità d'Ambito territorialmente competente che terrà conto dei criteri generali di localizzazione dei nuovi impianti per l'individuazione delle aree idonee e non idonee secondo quanto previsto dal paragrafo 6.4 del RA. Nella fase di attuazione del Piano, allegato al progetto e qualora la Comunità d'Ambito Territorialmente competente dovesse ritenere opportuno delocalizzarlo in tale area, secondo quanto previsto dai criteri localizzativi per la realizzazione di nuovi impianti in aree esterne ai siti afferenti alla rete natura 2000 è previsto che <i>Al fine di garantire la tutela delle risorse ed il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito è necessario eseguire la fase di screening all'interno della procedura di SInCA e a seguito degli esiti dello screening di VInCA (fase I) si potrà stabilire se procedere ad una Valutazione di Incidenza Ambientale appropriata (fase II). Nel caso di nuove localizzazioni, le Comunità d'Ambito dovranno tener conto che le aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000 costituiscono un vincolo escludente alla localizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti, mentre in assenza di ulteriori vincoli escludenti, nulla osta, previo screening di VInCA, alla possibilità di localizzare un impianto in aree limitrofe a SIC e ZPS. A tal proposito, si ritiene che nel caso in cui un impianto di rifiuti, di qualsiasi tipologia (smaltimento, trattamento) si collochi nell'area esterna al sito rete natura 2000 sarà necessario effettuare una verifica preliminare "incrociando" impatti attesi dall'esercizio della specifica tipologia di impianto e condizioni di vulnerabilità dei siti protetti potenzialmente impattati.</i>
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	6	La localizzazione delle aree sulla quale sorgeranno i nuovi impianti spetta alle ATO non ancora costituite perciò l'inserimento nel PRGR di aree da destinare all'impiantistica appare illegittima in quanto non decise dagli Ambiti Territoriali Ottimali.	RA, §6.4 RA, § 6.4.10. RA, § 6.4.11.	Tale osservazione è già recepita in quanto il PRGR fornisce i criteri generali di localizzazione in virtù degli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale locale e sovraordinata, lasciando quindi alle ATO di procedere alla localizzazione puntuale e di dettaglio con i relativi adempimenti amministrativi connessi ed obbligatori.
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	7	In merito alla gestione dei rifiuti urbani nella nuova pianificazione indicata nella parte 2 del PGRG si individua come obiettivo la riduzione delle stoviglie usa e getta. Sarebbe opportuno che il governo regionale si dotasse di una legge che ne vieti l'utilizzo nei locali pubblici, enti, scuole, uffici, mense così da allinearsi con altre Regioni italiane che hanno già intrapreso questo percorso virtuoso.		Nelle linee guida approvate con DGR di Giugno 2016, per quanto osservato è prevista la best practice di utilizzo delle stoviglie recuperabili/riciclabili

**ALLEGATO 1 - V.A.S. PRGR -
Violazione dell' art. 2 comma 38 della Legge n. 244/2007 'Finanziaria
2008' adottata con con Delibera di Giunta Regionale n. 463 del 21 luglio 2008**



606640.72592, 4301548.47522 (EPSG:32633) Scale = 1 : 4800 100 m

ALLEGATO 2 - VINCOLI IDRICI -
Violazione di legge in quanto non viene preso in considerazione il punto 19.2.4. del PRGR parte II – La nuova pianificazione



Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
 Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Campania, Regione Calabria, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE
 (Direttiva Comunitaria 2007/60/CE, D.Lgs 49/2010, D.Lgs 219/2010)

Codice elaborato	05_8_00_574112P
Mappa della pericolosità idraulica	TAV. 574112P
Area Programma	8
Corso d'acqua	vari
Scala	1:5000

AREE PROGRAMMA: 8
COMUNI: CURINGA - LAMEZIA TERME

SCENARIO ALLUVIONI FREQUENTI - TEMPO DI RITORNO T = 50 ANNI

SEZIONE	Q [mc/s]	Y ₁ [m s.l.m.]	Y ₂ [m s.l.m.]	h [m]	V ₁ [m/s]
PORTATA		quota minima di fondo	livello idrico assoluto	batente idraulico max	velocità media nella sezione
CORSO D'ACQUA					

SCENARIO ALLUVIONI POCO FREQUENTI - TEMPO DI RITORNO T = 200 ANNI

SEZIONE	Q [mc/s]	Y ₁ [m s.l.m.]	Y ₂ [m s.l.m.]	h [m]	V ₁ [m/s]
PORTATA		quota minima di fondo	livello idrico assoluto	batente idraulico max	velocità media nella sezione
CORSO D'ACQUA					

SCENARIO ALLUVIONI RARE - TEMPO DI RITORNO T = 500 ANNI

SEZIONE	Q [mc/s]	Y ₁ [m s.l.m.]	Y ₂ [m s.l.m.]	h [m]	V ₁ [m/s]
PORTATA		quota minima di fondo	livello idrico assoluto	batente idraulico max	velocità media nella sezione
CORSO D'ACQUA					

LEGENDA

PERICOLOSITA' IDRAULICA

- P3 - Aree di pericolosità elevata** (Orange)
- P2 - Aree di pericolosità media** (Blue)
- P1 - Aree di pericolosità bassa** (Green)

"Nel caso in cui risultino dalla cartografia aree a determinata pericolosità interiore in aree a maggiore pericolosità le prime dovranno essere considerate eventi la pericolosità maggiore"

DEFINIZIONI

- 01 01 Sezioni trasversali di calcolo naturali / opere o attraversamenti
- 01 01 Sezioni trasversali di calcolo naturali / opere o attraversamenti significative (indicazione in tabella dei tratti veloci e portata media assunta dalla corrente per assegnati periodi di ritorno)
- Limiti Provinciali
- Limiti Autorità di Bacino
- Aste fluviali sottese agli invasi
- zone di attenzione
- Idrografia Principale
- Limiti Comunali
- punti di attenzione

P3 Aree allagabili a seguito di eventi di piena con tempo di ritorno di 50 anni. In queste aree sono anche incluse le zone che derivano da analisi idrologiche idrauliche spedite o/o analisi geomorfologiche già individuate come aree, zone e punti di attenzione nella precedente versione del PAI. Per i corsi d'acqua Esaro e Paganicaro, compresi i loro principali affluenti, il tempo di ritorno di riferimento è 30 anni.


P2 Aree allagabili a seguito di eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 50 anni e 200 anni. Per i corsi d'acqua Esaro e Paganicaro, compresi i loro principali affluenti, il tempo di ritorno di riferimento è compreso tra 30 e 200 anni.

P1 Aree allagabili a seguito di eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 200 anni e 500 anni.

Base Cartografica: C.T.R. Regione Calabria, anno 2008

scala 1:5000 Sistema di Riferimento WGS 84 - UTM zona 31N
 0 50 100 200 300 400 500
 Edizione/Aggiornamento mag. 2013 a cura di S.F.O. AIR Regione Calabria

ALLEGATO 3- Pericolosità Idraulica - violazione dell'art. 21 del Disciplinare NTA del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)



Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
 Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
 Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Campania, Regione Calabria,
 Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE
 (Direttiva Comunitaria 2007/60/CE, D.Lgs 49/2010, D.Lgs 219/2010)

Codice elaborato	05_8_00_574112R
Mappa del rischio idraulico	TAV. 574112R
Area Programma	8
Corso d'acqua	vari
Scala	1:5000

AREE PROGRAMMA: 8
 COMUNI: CURINGA - LAMEZIA TERME

DISTRIBUZIONE EDIFICI, POPOLAZIONE E IMPIANTI NELLE AREE A RISCHIO

EDIFICI	NUMERO				N° ABITANTI ⁽¹⁾				N° ALUNNI				N° POSTI LETTO			
	R4	R3	R2	R1	R4	R3	R2	R1	R4	R3	R2	R1	R4	R3	R2	R1
CIVILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALBERGHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASERME O LUOGHI DI DETENZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SCUOLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OSPEDALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHESE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINORI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIALI IRR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPIANTI E-PRTR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUPERFICI STRADALI NELLE AREE A RISCHIO

STRADE	SUPERFICIE (mq)			
	R4	R3	R2	R1
AUTOSTRADE	0	0	0	0
STATALI	800	0	15	0
PROVINCIALI	0	0	0	0
ALTRE	900	500	1000	0

(1) Il numero di abitanti residenti è stimato sulla base della popolazione delle celle censuarie distribuite sugli edifici presenti nelle celle stese - Dati censimento 2001

LEGENDA

RISCHIO IDRAULICO

R4 aree/elementi a rischio molto elevato	Sono possibili perdite di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche
R3 aree/elementi a rischio elevato	Sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale
R2 aree/elementi a rischio medio	Sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche
R1 aree/elementi a rischio moderato o nullo	I danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli

"Nel caso in cui risultino dalla cartografia aree a determinato rischio interclassi in aree a maggior rischio le prime dovranno essere considerate aventi il rischio maggiore"

DEFINIZIONI

Attività o impianti tecnologici potenzialmente pericolosi

Implanti ed Attività di cui al D.Lgs n. 59/2005, modificato dal D.Lgs n. 128 del 29/06/2010 in attuazione alla Direttiva 2008/1/CE (fonte: sito E-PRTR 2012) (European Pollutant Release and Transfer Register)

Industria a Rischio di incidente Rilevante di cui al D.Lgs n. 334/99 modificato dal D.Lgs 21/09/2005, n. 238 (fonte: ISPRA 2013)

Limiti Provinciali Idrografia Principale
 Limiti Autorità di Bacino Limiti Comunali


Aste fluviali sottese agli invasi

Base Cartografica: C.T.R. Regione Calabria, anno 2008
 Sistema di Riferimento WGS 84 - UTM zona 33N

scala 1:5000
 0 50 100 200 300 400 500

Redazione/Aggiornamento
 mag. 2013
 a cura di:
 S.T.O. A&B Regione Calabria

**ALLEGATO 4 - Rischio Idraulico -
 violazione dell'art. 21 del Disciplinare NTA del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)**



606579.76592, 4301489.20855 (EPSG:32633)

Scale = 1 : 4800

100 m

**ALLEGATO 5 - VINCOLO COSTIERO -
Violazione di legge al punto 19.2.6. del PRGR parte II – La nuova pianificazione**



**ALLEGATO 6 - Vincolo Sito di Interesse Comunitario -
violazione Direttiva Europea 92/43/CEE "Habitat" recepita in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento
D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003**

A Lamezia arrivati 83mila tonnellate di rifiuti da Eni, per Ecosistem un giro di affari da 11 milioni di euro



Lamezia Terme – Un giro di affari da **11.431.850 di euro**, quello del raggruppamento Ecosistem che fatturava tanto all'Eni, per il periodo che va da ottobre 2013 a novembre 2014. Questo quanto emerge dall'inchiesta della Procura di Potenza. A scriverlo è il giudice del Tribunale della città lucana nell'ordinanza che incastra vertici dell'Eni e le società ad essa correlate per un presunto traffico illecito di rifiuti. Il meccanismo messo in atto, secondo quanto hanno ricostruito gli inquirenti, era quello di classificare come non pericolosi i rifiuti che invece erano pericolosi e, pertanto, necessitavano di un adeguato iter di smaltimento. Un iter che, dalle indagini del Noe, successivamente comprovate dal Gip che ha firmato l'ordinanza, non è stato rispettato al fine di ottenere illeciti profitti.

La classificazione “non pericolosa” dei rifiuti e il prezzo a ribasso

“Il prezzo sostenuto da Eni per lo smaltimento del rifiuto (e si badi bene per il solo smaltimento, escluso ogni altro costo: trasporto, intermediazione, ecc. ecc), - scrive il giudice - arbitrariamente caratterizzato con il citato Cer (161002), era pari – per la quasi totalità dei casi – ad euro 33,01 per tonnellata [...]”. Il codice Cer è quello che determina la pericolosità di un rifiuto e, quindi, la sua classificazione. Secondo quanto accertato dagli inquirenti il meccanismo era quello di classificare tutti i rifiuti con lo stesso codice di “non pericolosità”, affinché ci fosse un abbassamento netto dei costi.

“Da sottolineare – si legge nell'ordinanza - è il dato che nei servizi resi dai due raggruppamenti non vi era alcuna distinzione sia di tipologia che di costo tra i due rifiuti provenienti dalle vasche V560-Ta-002 e V560-TM-001 poiché entrambi venivano inviati presso gli impianti di smaltimento con il CER 161002 (caratterizzato “non pericoloso”) e contabilizzati in egual modo, eccezione fatta per pochi conferimenti per cui a seguito di verifiche interne di laboratorio [...] venivano contabilizzate con altre fasce di prezzo (come nel caso delle c.d. “Acque oleose fortemente contaminate fascia A e B”)”.

Per quantificare a quanto ammontasse quello che nell'ordinanza viene definito “illecito guadagno”, i carabinieri del Noe hanno effettuato diverse verifiche di riscontro, “acquisendo - viene specificato - alcuni preventivi presso diversi operatori [...] con lo scopo di accertare quale sarebbe stato il prezzo da costoro praticato per il solo smaltimento dei rifiuti, nel caso in cui fossero stati caratterizzati con i codici Cer evidenziati dai consulenti tecnici (19 02 04 e 13 05 08) (rifiuti pericolosi, ndr)”.

Se l'Eni e le società coinvolte avessero classificato correttamente i rifiuti, il costo per tonnellata si sarebbe dovuto aggirare, secondo quanto stabilito dai preventivi presenti nell'ordinanza, per il primo codice tra i 40 e i 90 euro per tonnellata, per il secondo “160 euro per tonnellata il prezzo del conferimento del rifiuto”. Questo modus operandi ha permesso che l'Eni potesse arrivare ad un risparmio “già per il solo periodo compreso tra settembre 2013 e settembre 2014 che, per come emerge dal calcolo del Pm è compreso tra euro 34.164.040 ed euro 76.869.090”.

Il fatturato del Raggruppamento Ecosistem

Nelle carte dell'ordinanza, il giudice elenca nel dettaglio spese e guadagni delle società coinvolte e, nel caso specifico della Ecosistem di Lamezia Terme, si legge: “[...] Nel raggruppamento Ecosistem ciascuna delle società che lo costituivano fatturava la propria parte di competenza direttamente ad Eni. I rispettivi valori possono così essere riassunti: la Ecosistem, per il periodo ricompreso tra ottobre 2013 e novembre 2014, emetteva fatture nei confronti di Eni per un importo complessivo pari a circa **6.229.709,72 euro** (importo in cui sono ricompresi gli emolumenti corrisposti ai vari sub-appaltatori). Le società Econet e Pronto Interventi Sida di Butera F., così come riportato nei ticket, fatturavano nel medesimo periodo di riferimento rispettivamente circa **3.087.363,00** e circa **2.114.679,96** euro. Per il raggruppamento Ecosistem il fatturato totale ammontava ad euro **11.431.850 euro**”.

I rifiuti arrivati nell'impianto Econet nell'area Ex Sir

L'impianto di smaltimento della Econet di Tonino Marchio, che si trova nella zona industriale di Lamezia Terme, avrebbe visto passare nel suo impianto, solo nel 2014, più di 68 mila tonnellate di rifiuti considerati pericolosi ma non classificati, dalle società, come tali, mentre nel 2013 circa 15mila: “Negli anni 2013 e 2014 - scrivono nell'ordinanza - sono stati conferiti presso la piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti pericolosi, sita in Lamezia Terme, presso località San Pietro Lametino Z.I. della società Econet srl, i contenuti di rifiuto liquido provenienti dalle vasche V560 TA002 e V560 TM001 del COVA di seguito indicati:

ANNO 2013 ECONET			
VASCHE DI RIFERIMENTO		V560 TA002	V560 TM001
OTTOBRE	Ton.	3952,79	305,93
NOVEMBRE	Ton.	5438,57	286,70
DICEMBRE	Ton.	5234,66	312,88
TOTALI ANNO 2013	Ton.	14.626,02	905,51
ANNO 2014 ECONET			
VASCHE DI RIFERIMENTO		V560 TA002	V560 TM001
GENNAIO	Ton.	4659,78	428,74
FEBBRAIO	Ton.	5058,88	347,57
MARZO	Ton.	4296,06	-----
APRILE	Ton.	4606,77	-----
MAGGIO	Ton.	7065,78	-----
GIUGNO	Ton.	5021,04	-----
LUGLIO	Ton.	5681,24	-----
AGOSTO	Ton.	5581,29	147,64
SETTEMBRE	Ton.	1558,02	-----
OTTOBRE	Ton.	6327,82	-----
NOVEMBRE	Ton.	6754,13	299,51
DICEMBRE	Ton.	8765,47	1733,39
TOTALI ANNO 2014	Ton.	65.376,28	2.956,85

“Entrambe le tipologie di rifiuto, - scrivono gli inquirenti - sono state conferite presso l'impianto lametino utilizzando il codice CER 16 10 02. Anche in tal caso - aggiungono - sulla scorta di quanto accertato dal consulente Sanna, si evidenzia che i rifiuti provenienti dalle due vasche dovevano essere caratterizzati con i codici CER 19 02 04, (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso) e 130508 (miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione acqua/olio), entrambi pericolosi”.

La mole di rifiuti prodotta da Eni, viene definita dagli inquirenti “immane” e che per smaltirla “è stata creata una vera e propria organizzazione che, seppur formalmente inquadrata nei due contratti stipulati da Eni rispettivamente con i Raggruppamenti Temporanei di Imprese Ireos e Ecosistem (per cui anche con le società mandanti e mandatarie nonché sub-appaltatrici), di fatto è finalizzata al traffico illecito dei rifiuti”. Per quantificare la mole della situazione il giudice aggiunge altri particolari: “Al fine di avere un'idea della movimentazione di uomini e mezzi posta in essere, su alla base di 30 tonnellate per singolo conferimento utilizzato, in totale sono stati utilizzati circa 19.000 automezzi per altrettanti conferimenti”.

Il rapporto instaurato tra la Eni e le imprese è, secondo il giudice, “Seppur coperto da un apparente velo di legalità costituito dai contratti stipulati tra la committente Eni ed i Raggruppamenti temporanei di Imprese Ireos e Ecosistem, si ravvisa un vero e proprio traffico illecito di rifiuti”.

Claudia Strangis

FONTE " IL LAMETINO "

Tempa rossa, chiesto il rinvio a giudizio per i vertici Ecosistem

Ancora tanti, troppi aspetti da chiarire. Ecco perché è stato chiesto il rinvio a giudizio per i vertici dell'Ecosistem coinvolti nell'inchiesta Tempa rossa sull'Eni di Viggiano che è costata le dimissioni al ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi.

Un'indagine quella condotta dalla Procura di Potenza che è stata una vera e propria bomba, coinvolgendo 60 persone, tra cui membri di governo e, soprattutto, aprendo sguardi inquietanti sullo smaltimento dei rifiuti petroliferi.

Per 59 persone è stato chiesto il rinvio a giudizio e tra queste figurano i vertici della ditta lametina Ecosistem. Si tratta di Rocco Aversa, presidente del cda dell'azienda, di Salvatore Mazzotta, amministratore delegato della società e Antonio Curcio, dipendente.

Esce, invece, definitivamente dall'inchiesta il sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo. Per lui l'ipotesi di reato era di corruzione per induzione a fini elettorali.

I rifiuti, arrivati dall'impianto lucano, sarebbero stati trasportati in Calabria e smaltiti nei siti di [Lamezia Terme](#), Gioia Tauro e Bisignano. A Lamezia con la Ecosistem, a Gioia Tauro con la I.A.M. spa, e con la Consuleco srl a Bisignano. L'azienda lametina e i suoi vertici, erano finiti al centro dell'inchiesta perché, secondo quanto hanno ricostruito gli inquirenti, avrebbero classificato i rifiuti arrivati dalla base Eni come non pericolosi utilizzando codici costruiti ad hoc.

Tiziana Bagnato

Fonte LAC News

**ALLEGATO 7 - Stralci Inchiesta “Tempa Rossa”-
Violazione Linee Guida ANAC n. 6 approvate con la Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate
con la Delibera ANAC 11/10/2017, n. 1008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 07/11/2017, n. 260**